

ASSENZE IN DEROGA DELIBERATE DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

L'Art. 5 del D.Lgs. 62/2017 prescrive che "Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado" e inoltre che "Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione".

Pertanto, il Collegio Docenti del 15 gennaio 2020 con delibera n. 19-2019/2020 ha stabilito come deroghe le seguenti:

- Gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- Terapie e/o cure programmate;
- Gravi motivi di famiglia adeguatamente documentati;
- Grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;
- Alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia (per 30 giorni);
- Partecipazione a manifestazioni o gare sportive organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- Adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno festivo;
- Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale.

Il Collegio dei docenti del 05/10/2020 con delibera n. 24/2020-21 ha integrato le possibilità di derogare al monte ore annuale, fino al termine dell'emergenza Covid -19, per i seguenti motivi:

- Motivi di salute connessi a sintomi sospetti o accertati di Covid 19 adeguatamente documentati (certificato medico);
- Condizioni personali o familiari di "fragilità" al rischio specifico Covid-19, adeguatamente documentate;
- Quarantena/isolamento domiciliare (su comunicazione del Dipartimento di prevenzione).

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.